



Linee guida per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori (*ITS Academy*)

1. FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 191 del 4/10/2023 individua i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accREDITAMENTO. Come previsto dal suddetto decreto, la Regione Campania recepisce i requisiti e gli *standard* minimi di accREDITAMENTO nell'ambito del proprio sistema di accREDITAMENTO e programmazione e definisce le procedure per il riconoscimento, l'accREDITAMENTO e per la sua eventuale sospensione e/o revoca, così come delineate in questo documento.

Dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni *ITS Academy* di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni. Le Fondazioni non rientranti nel sopracitato articolo 14, ai fini dell'accREDITAMENTO, rispettano i requisiti e le procedure di accREDITAMENTO previste dal presente documento.

2. COSTITUZIONE DEGLI ITS ACADEMY

La Regione Campania, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevede, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli *ITS Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.

L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dai competenti uffici della Giunta Regionale, secondo procedure e criteri da essi definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.

La U.O.D. Istruzione, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa nazionale, procede alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da essa definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale da parte della suddetta U.O.D., i soggetti fondatori avviano l'iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.



3. RICONOSCIMENTO DEGLI ITS ACADEMY

Il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accREDITAMENTO quale ITS *Academy*, avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022, in forza della conclusione del suddetto *iter* costitutivo delle Fondazioni di cui all'articolo 2 del D.M. n. 191 del 4/10/2023, con l'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 200, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede. Per utilizzare la denominazione "ITS *Academy*", le Fondazioni riconosciute devono essere accreditate secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle presenti Linee Guida.

4. ACCREDITAMENTO DEGLI ITS ACADEMY

Accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono secondo l'*iter* previsto dal paragrafo 2 del presente documento, che ottengono il riconoscimento ai sensi del paragrafo 3 del presente decreto, e che possiedono i requisiti e gli standard di cui al presente paragrafo per l'accREDITAMENTO ad operare in qualità di Fondazioni ITS *Academy* nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento.

Costituiscono standard minimi generali per l'accREDITAMENTO delle Fondazioni quali ITS *Academy*:

- a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
- b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
- c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
- d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.

Gli indirizzi procedurali e le verifiche sui requisiti ed il monitoraggio sulla permanenza degli stessi in capo alle strutture richiedenti sono concordati e condivisi tra la U.O.D. Istruzione e l'Ufficio di STAFF 50 11 92 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, ai fini di assicurare il necessario raccordo tra gli Uffici e la definizione più appropriata degli assetti delle strutture accreditate e loro pertinenze (laboratori, spazi e aule didattiche, atelier...), onde consentire il dispiegamento delle attività educative e formative. Le due strutture regionali implementano specifico gruppo di lavoro per la condivisione di tutti gli adempimenti sottesi all'accREDITAMENTO e al mantenimento dello stesso di cui all'allegato A (Requisiti di accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori ITS *Academy*) del D.M. n.191/2023, recepito dalle presenti Linee Guida regionali per la Campania.

Ai fini del possesso di tutti i suddetti requisiti, le Fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall'ordinamento giuridico.

La domanda di accREDITAMENTO deve essere inoltrata attraverso apposita piattaforma telematica all'uopo predisposta.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e all'articolo 16 del D.M. n. 191 del 4/10/2023, possono utilizzare la denominazione "ITS *Academy*" esclusivamente le Fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e l'accREDITAMENTO sulla base dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida.



4.1 Accredитamento per operare su ulteriori aree tecnologiche

Con D.M. n.217 del 15/11/2023, adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 5, e dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditalmento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione Campania, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS *Academy* che operano nella medesima area. Le Fondazioni ITS *Academy* già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del suddetto decreto, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditalmento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.

4.2 Requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa

Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 10, della legge n. 99/2022, costituiscono altresì requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle Fondazioni i seguenti presupposti:

- a) patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3 dello schema di Statuto allegato al decreto n. 89 del 17 maggio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il Decreto Ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera;

- b) tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni di partecipazione dimostrano, tramite evidenze documentali, di possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione. Tali soggetti fondatori dimostrano, tramite evidenze documentali, il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

4.3 Requisiti di accreditalmento relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico

Il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
- b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio



1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;

c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.

Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante:

a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;

b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;

c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

4.4 Requisiti di accreditamento relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali

I requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature.

La sede principale delle Fondazioni deve essere autonoma, riconoscibile e a proprio uso esclusivo, anche all'interno di edifici condivisi.

In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche.

4.5 Requisiti di accreditamento relativi alle risorse umane e professionali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, comma 5, della legge n. 99/2022, la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al D.M. n. 191 del 4/10/2023, per almeno ottanta giornate lavorative annue.

L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzia l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e placement/progettazione) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

4.6 Mantenimento dei requisiti di accreditamento

I competenti uffici della Giunta Regionale verificano, con cadenza triennale e secondo i criteri e le procedure da essi stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli ITS *Academy* ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022.

La documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle Fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate. In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il legale rappresentante comunica alla Regione Campania e al Ministero dell'istruzione e



del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e finanziati con risorse pubbliche, che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.

Gli ITS *Academy* accreditati comunicano alla Regione Campania e al Ministero dell'istruzione e del merito le eventuali modifiche di tali requisiti, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli standard minimi generali per l'accreditamento di cui al presente documento.

5. SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

Le Fondazioni ITS *Academy* accreditate secondo quanto previsto dal presente documento sono sottoposte a sospensione dell'accreditamento nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
- b) evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente documento;
- c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti;
- d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

La Regione Campania definisce le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy* come segue.

Nelle sopracitate ipotesi di sospensione, i competenti uffici della Giunta Regionale comunicano alla Fondazione ITS *Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità.

Infine, comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.

In caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi. Se la Fondazione ITS *Academy* cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato, essa incorre nella revoca dell'accreditamento di cui al paragrafo 6 del presente documento.

6. REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

La revoca dell'accreditamento è disposta nei seguenti casi:

- a) rinuncia volontaria da parte di un ITS *Academy*;
- b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
- c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* di all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022;
- d) mancato rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022;
- e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente documento;



- f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
- g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni *ITS Academy* che operano da più di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;
- h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni *ITS Academy* che operano da più di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi;
- i) mancato adeguamento a quanto previsto dalla procedura di revoca stabilita dal presente documento.

Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "*ITS Academy*" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.

La Regione Campania definisce le procedure per la revoca dell'accreditamento degli *ITS Academy* come segue. I competenti uffici regionali predispongono l'istruttoria relativa alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti: in particolare, la verifica dei requisiti di cui alla lettera b) è svolta da specifico gruppo di lavoro implementato dalla U.O.D. Istruzione e dall'Ufficio di STAFF 50 11 92 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, mentre la verifica dei restanti requisiti viene effettuata esclusivamente dalla U.O.D. Istruzione.

I competenti uffici regionali comunicano alla Fondazione *ITS Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità.

Comunicano poi al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura. Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accreditamento, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

7. POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Come prescritto dal D.M. n. 191 del 4/10/2023, il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare alla Regione Campania eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un *ITS Academy* campano, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accreditamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente documento. Qualora la Regione non proceda secondo quanto richiesto, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei suddetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il Ministero comunica alla Regione l'esito della procedura.